



COMUNE DI CASTELNUOVO
BERARDENGA
PROVINCIA DI SIENA

ORIGINALE

Deliberazione n° 28

in data 31/05/2022

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione- Pubblica

Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - TARIFFE 2022 E SCADENZE. ESAME ED APPROVAZIONE.

L'anno duemilaventidue addi trentuno del mese di Maggio alle ore 09:15 nella Sede Comunale si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Ordinaria-Pubblica e in prima convocazione.

A seguito di appello iniziale, i Consiglieri presenti e assenti risultano dal seguente prospetto:

		Presenti	Assenti
1	NEPI FABRIZIO Sindaco	X	
2	GIGANTI FAUSTO Consigliere Anziano	X	
3	GIANNETTONI FILIPPO Consigliere	X	
4	ALVINI ILARIA Consigliere	X	
5	GIORGINI SILVIA Consigliere	X	
6	PARRINI ROBERTO Consigliere	X	
7	EBRAHIM SARA Consigliere		X
8	TOZZI ALEANDRO Consigliere		X
9	GIUDILLI ANTONIO Consigliere	X	
10	ROSSO LORENZO Consigliere	X	
11	RUFFOLI NICOLA Consigliere	X	
12	MAZZARELLA MARCELLO Consigliere	X	
13	MONTANELLI ROBERTO Consigliere		X
		10	3

Sono presenti gli Assessori esterni: Alessandro Maggi, Mauro Minucci, Martina Borgogni.

Il Consiglio Comunale si svolge presso l'Auditorium di Villa Chigi in Castelnuovo Berardenga ai fini del rispetto delle normative nazionali e regionali in materia di contrasto alla diffusione del virus COVID-19.

Partecipa il Segretario Comunale, Roberto Gamberucci che cura la redazione del presente verbale.

Presiede il Sig. Filippo Giannettoni Presidente del Consiglio Comunale, il quale, riconosciuto sufficiente il numero degli intervenuti per la validità della deliberazione, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti descritti nell'ordine del giorno.

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - TARIFFE 2022 E SCADENZE. ESAME ED APPROVAZIONE

Si dà atto che al punto 4 sono entrati i Consiglieri Sara Ebrahim e Aleandro Tozzi. Consiglieri presenti: 12.

Per quanto riguarda la verbalizzazione degli interventi, si fa riferimento a quanto riportato nel al punto 5.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1 gennaio 2014 basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

Precisato che la IUC (Imposta Unica Comunale) è articolate nelle seguenti componenti:

- IMU (imposta municipale propria)

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;

- TASI (tributo servizi indivisibili)

componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;

- TARI (tassa sui rifiuti)

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Premesso ancora che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

Rimarcato che soggetto passivo della TARI è chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, fatta eccezione per gli utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, nel corso dello stesso anno solare, per i quali il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie;

Considerato che la tassa in ogni caso deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Richiamato il comma 683 della citata L. 147/2013 che testualmente dispone: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia..”* nonché il precedente comma 651 laddove si prescrive che: *“Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158”;*

Visto il D.L. n. 228/2021 che, all'art. 3 comma 5-quinquies, testualmente dispone: *«A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno»;*

Visto il D.L. n. 228 /2021 che all'art. 3, comma 5-sexiesdecies, dispone la proroga al 31 Maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024;

Viste le disposizioni recate dal D.P.R. 158/99 che prevedono che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;

Rilevato che detti costi desunti dal piano finanziario, sia per la quota fissa che per quella variabile, sono ripartiti fra le due macro classi di utenze, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99; Verificato che il decreto predetto fissa determinati coefficienti per il calcolo della tariffa (come di seguito specificati), individuati in misura variabile a seconda che la popolazione del Comune superi o meno i 5.000 abitanti, con un'ulteriore differenziazione per area geografica (Nord, Centro e Sud);

Preso atto che l'importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica è quantificato in relazione a specifici coefficienti di adattamento Ka, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali;

Considerato che la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, prodotta da ogni utenza, misurata in Kg, determinata applicando un coefficiente di adattamento Kb;

Rilevato che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola utenza sulla base di un coefficiente Kc, scelto all'interno di un range stabilito dal D.P.R. n. 158/99, relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile;

Atteso che per l'attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati appositi coefficienti Kd, stabiliti dal D.P.R. n. 158/99, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

Visto l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

Vista la delibera di Arera n. 363/2021/R/Rif del 03/08/2021 dove vengono definiti i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025, adottando il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2);

Richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Castelnuovo Berardenga è presente e operante l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani "ATO Toscana Sud", ente di governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e dalla legge regionale toscana n. 69/2011, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 363/2021;

Dato atto che la competente Autorità di ambito "ATO Toscana Sud" ha provveduto, con atto di accertamento tecnico DDG n. 98 del 18/05/2022 in esecuzione del mandato conferito con la delibera dell'Assemblea n. 16/2022 a redigere in conformità allo schema previsto da ARERA con la Determinazione 2DRIF/21 il Piano Economico finanziario 2022 del Comune per un ammontare complessivo, al netto delle detrazioni, di € 1.690.368,00;

Precisato che il PEF comunale 2022 così determinato concorrerà al PEF pluriennale che sarà determinato dall'Autorità e trasmesso, entro il termine stabilito di 30 giorni dalla scadenza dei termini, all'Autorità nazionale ARERA per la sua finale approvazione;

Dato atto che nella stessa seduta è iscritto all'ordine del giorno il provvedimento di presa d'atto del PEF 2022 per un totale di € 1.690.368,00 al netto delle riduzioni divisi nel seguente modo:

ΣTV2022 totale delle entrate tariffarie riclassificate relative alle componenti di costo variabile	€ 1.058.120,00
ΣTF2022 totale delle entrate tariffarie riclassificate relative alle componenti di costo fisso	€ 632.248,00
Totale PEF 2022	€ 1.690.368,00

Visti gli articoli del modificato Regolamento TARI in materia di esenzioni, riduzioni e altre agevolazioni, approvato in questa stessa seduta;

Considerato che le riduzioni di cui agli articoli 25 – 26 – 27 del modificato Regolamento sono a carico del bilancio attraverso specifiche autorizzazioni dando atto che la necessaria copertura finanziaria è garantita a valere sul capitolo di uscita 403740 che in caso di necessità ulteriori sarà adeguato con apposita variazione di bilancio;

Visto il modificato Regolamento Tari approvato con delibera di Consiglio Comunale n.----- in data odierna;

Richiamato il comma 660 della L. 147/2013 che testualmente dispone: *“Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”*;

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) secondo cui *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”*;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- l'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al*

pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;

• l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che così dispone: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*

Rammentato che la disciplina della legge di stabilità per il 2014 precisa che: *“E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, e' applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo”* e che, per l'anno 2021 tale aliquota è confermata nella misura del 5,00%;

Richiamato l'art. 31 del rinnovato Regolamento comunale della tassa sui rifiuti e dato atto che per il 2022 sono individuate le seguenti rate e relative scadenze per il pagamento della TARI:

- prima rata (corrispondente al 55% del versato a titolo di TARI anno 2021) da corrispondere entro il 30/06/2022 in un'unica soluzione; tale rata potrà essere dilazionata in due rate di uguale importo, una da corrispondere entro il 30/06/2022 e l'altra entro il 31/07/2022;
- seconda rata (corrispondente al saldo ai fini della tariffa TARI anno 2022) da corrispondere entro il 10/12/2022; tale rata potrà essere dilazionata in due rate di uguale importo, una da corrispondere entro il 10/12/2022 e l'altra entro il 10/01/2023;

Acquisto il parere del Revisore dei conti ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. 267/2000;

Visto l'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisiti i pareri sotto il profilo tecnico e contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Procedutosi alla votazione per alzata di mano:

Presenti: 12

Votanti: 12

Favorevoli: 11 (Scelgo Castelnuovo, Gruppo Misto)

Contrari: 1 (Centrodestra per Castelnuovo)

Astenuti: 0

DELIBERA

1) di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di determinare, per l'anno 2022, ai sensi dell'art. 1 comma 683 della L. 147/2013 nonché dell'art. 8, comma 4 del D.P.R. n.158/99 e in applicazione del Regolamento comunale della tassa sui rifiuti, sulla base del piano finanziario validato dall'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale ATO Toscana Sud, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), distinte per utenze domestiche e non domestiche, nelle misure riportate nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3) di prendere atto che i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd di cui al metodo normalizzato per la determinazione della tariffa approvato con DPR n. 158/1999 risultano determinati, in relazione alle tariffe come sopra esposte, nella misura riportata nell'allegato B alla presente deliberazione a formarne parte integrale e sostanziale;

4) di prendere atto altresì che:

- i citati coefficienti sono stati definiti in conformità alle tabelle 3, 3a, e 4a dell'allegato 1 al DPR n. 158/1999 e comunque entro i limiti fissati dal secondo periodo del comma 652 dell'art. 1 L. 147/2013;

- tutti i parametri nei quali si articola la proposta tariffaria predisposta dal competente ufficio risultano fissati entro i limiti previsti dal DPR n. 158/1999;

5) di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore dal 1 gennaio 2022;

6) di individuare per l'anno 2022 le seguenti rate e scadenze:

- prima rata (corrispondente al 55% del versato a titolo di TARI anno 2021) da corrispondere entro il 30/06/2022 in un'unica soluzione; tale rata potrà essere dilazionata in due rate di uguale importo, una da corrispondere entro il 30/06/2022 e l'altra entro il 31/07/2022;

- seconda rata (corrispondente al saldo ai fini della tariffa TARI anno 2022) da corrispondere entro il 10/12/2022; tale rata potrà essere dilazionata in due rate di uguale importo, una da corrispondere entro il 10/12/2022 e l'altra entro il 10/01/2023;

7) di dare atto che, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 660 dell'art. 1 L. 147/2013, nonché dagli art. 25-26-27 del Regolamento della tassa sui rifiuti, la copertura finanziaria delle agevolazioni, stimata in € 32.000 la cui copertura è garantita mediante lo stanziamento al capitolo di spesa n. 403740 del bilancio di previsione 2022;

8) di dare atto che sull'importo dovuto a titolo di TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992, all'aliquota deliberata dalla Provincia di Siena pari al 5,00%;

9) di trasmettere al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, copia della presente deliberazione in osservanza e nei termini fissati dalle disposizioni vigenti;

10) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 stante l'urgenza di approvare le tariffe della TARI entro il termine stabilito dall'art. 30 del DL 41/2021, fissato al 30/06/2021.

Successivamente, il Presidente procede a sottoporre a votazione l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/00.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva e distinta votazione per alzata di mano:

Presenti: 12

Votanti: 12

Favorevoli: 11 (Scelgo Castelnuovo Berardenga, Gruppo Misto)
Contrari: 1 (Centrodestra per Castelnuovo)
Astenuti: 0

DELIBERA

Dichiararsi, a mente dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'immediata eseguibilità del presente deliberato stante l'urgenza e necessità di provvedere in merito.

Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Filippo Giannettoni

IL SEGRETARIO COMUNALE
Roberto Gamberucci

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è disponibile sul sito internet del Comune di Castelnuovo Berardenga per il periodo della pubblicazione.



COMUNE DI CASTELNUOVO BERARDENGA
PROVINCIA DI SIENA



CONSIGLIO COMUNALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

N. 24 DEL 19/05/2022

PARERI ART. 49 c. 1 D.LGS 18.8.2000 N. 267

Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - TARIFFE 2022 E SCADENZE. ESAME ED APPROVAZIONE

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole

Il 24/05/2022

Il Responsabile
DOLFI GIACOMO



COMUNE DI CASTELNUOVO
BERARDENGA
PROVINCIA DI SIENA



CONSIGLIO COMUNALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

N. 24 DEL 19/05/2022

PARERI ART. 49 c. 1 D.LGS 18.8.2000 N. 267

Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - TARIFFE 2022 E SCADENZE. ESAME ED APPROVAZIONE

Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole

Note:

lì 24/05/2022

Il Responsabile
DOLFI GIACOMO

Tariffe Domestiche Comune di CASTELNUOVO BERARDENGA

	IMPORTI da Piano Finanz.	Utenze Domestiche	Utenze Non Domestiche
Parte Fissa	632.248,00	60,00%	40,00%
Parte Variabile	1.058.120,00	70,00%	30,00%

<i>Categ.</i>	<i>NrComp</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Fissa</i>	<i>Variabile</i>
D	1	Domestica	0,57204	86,93120
D	2	Domestica	0,62525	173,86240
D	3	Domestica	0,67846	217,32800
D	4	Domestica	0,73167	282,52640
D	5	Domestica	0,77823	353,15801
D	6	Domestica	0,81814	369,45761
DG	1	Domestica garage	0,57204	0,00000
DG	2	Domestica garage	0,62525	0,00000
DG	3	Domestica garage	0,67846	0,00000
DG	4	Domestica garage	0,73167	0,00000
DG	5	Domestica garage	0,77823	0,00000
DG	6	Domestica garage	0,81814	0,00000

Tariffe Non Domestiche Comune di CASTELNUOVO BERARDENGA

	IMPORTI da Piano Finanz.	Utenze Domestiche	Utenze Non Domestiche
Parte Fissa	632.248,00	60,00%	40,00%
Parte Variabile	1.058.120,00	70,00%	30,00%

<i>Categ.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Fissa</i>	<i>Variabile</i>	<i>Tot</i>
01	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1,17153	1,52266	2,69419
02	Cinematografi e teatri	0,96876	1,24150	2,21026
03	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	1,08141	1,38998	2,47139
04	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,75729	2,24923	4,00652
05	Stabilimenti balneari	1,26164	1,62690	2,88854
06	Esposizioni, autosaloni	1,01382	1,28573	2,29955
07	Alberghi con ristorante	3,01893	3,88877	6,90770
07B	Agriturismi con ristorante	2,43317	3,14324	5,57641
08	Alberghi senza ristorante	2,29800	2,96634	5,26434
08A	Case vacanze, affitta camere, agriturismi senza ristorazione	1,91500	2,46405	4,37905
08B	Agriturismi senza ristorante	1,91500	2,46405	4,37905
09	Case di cura e riposo	2,65846	3,43703	6,09549
10	Ospedali	2,83870	3,66764	6,50634
11	Uffici, agenzie, studi professionali	2,74858	3,54760	6,29618
12	Banche e istituti di credito	1,93753	2,49248	4,43001
12A	Studi Professionali	1,93753	2,49248	4,43001
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	2,41064	3,11481	5,52545
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,70352	3,48442	6,18794
15	Negozi particolari quali filateria, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1,77982	2,29978	4,07960
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	2,36558	3,05163	5,41721
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricist	1,66717	2,51143	4,17860
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,96005	3,09586	5,05591
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,72094	1,75958	2,48052
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,96876	1,91122	2,87998

<i>Categ.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Fissa</i>	<i>Variabile</i>	<i>Tot</i>
21A	Attività di trasformazione agro-alimentare, cantine vinicole	0,96876	1,26361	2,23237
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	7,32204	14,24410	21,56614
23	Mense, birrerie, amburgherie	7,88528	10,17210	18,05738
24	Bar, caffè, pasticceria	5,51969	13,79236	19,31205
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	4,32564	5,57254	9,89818
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	4,32564	5,55991	9,88555
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	9,52992	12,28865	21,81857
28	Ipermercati di generi misti	3,89758	5,01023	8,90781
30	Discoteche, night club	2,90629	3,73398	6,64027

Comune di CASTELNUOVO BERARDENGA



Dati Finanziari

	IMPORTI da Piano Finanz.	Utenze Domestiche	Utenze Non Domestiche
Parte Fissa	632.248,00	60,00% Ka 379.348,80	40,00% Kc 252.899,20
Parte Variabile	1.058.120,00	70,00% Kb 740.684,00	30,00% Kd 317.436,00
	1.690.368,00	1.120.032,80	570.335,20

Parametri Domestiche

Componenti	Ka	Tipo Kb	Kb
1	0,86	medio	0,8
2	0,94	medio	1,6
3	1,02	medio	2
4	1,1	medio	2,6
5	1,17	medio	3,25
6	1,23	minimo	3,4

Altri Parametri

Quantità Rifiuti (Tn): 3764

€/Mq Servizi:

Parametri non Domestiche

Categoria	Descrizione	Tipo Kc	Tipo Kd	Kc	Kd	Rid. MQ
01	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	medio	medio	0,52	4,82	
02	Cinematografi e teatri	medio	medio	0,43	3,93	
03	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	medio	medio	0,48	4,4	
04	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	medio	medio	0,78	7,12	
05	Stabilimenti balneari	medio	medio	0,56	5,15	
06	Esposizioni, autosaloni	medio	medio	0,45	4,07	
07	Alberghi con ristorante	medio	medio	1,34	12,31	
07B	Agriturismi con ristorante	minimo	minimo	1,08	9,95	
08	Alberghi senza ristorante	medio	medio	1,02	9,39	
08A	Case vacanze, affitta camere, agriturismi senza ristorazione	minimo	minimo	0,85	7,8	
08B	Agriturismi senza ristorante	minimo	minimo	0,85	7,8	
09	Case di cura e riposo	medio	medio	1,18	10,88	
10	Ospedali	medio	medio	1,26	11,61	
11	Uffici, agenzie, studi professionali	medio	medio	1,22	11,23	
12	Banche e istituti di credito	massimo	massimo	0,86	7,89	
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	medio	medio	1,07	9,86	
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	medio	medio	1,2	11,03	
15	Negozi particolari quali filateria, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	medio	medio	0,79	7,28	
16	Banchi di mercato beni durevoli (vedi nota)	medio	medio	1,34	12,27	
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbieri, estetista	medio	medio	1,05	9,66	
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	minimo	medio	0,74	7,95	
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	minimo	medio	0,87	9,8	
20	Attività industriali con capannoni di produzione	minimo	medio	0,32	5,57	
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	minimo	medio	0,43	6,05	

21A	Attività di trasformazione agro-alimentare, cantine vinicole	minimo	minimo	0,43	4
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	minimo	Medio*	3,25	45,09
23	Mense, birrerie, amburgherie	medio	medio	3,5	32,2
24	Bar, caffè, pasticceria	minimo	medio	2,45	43,66
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	medio	medio	1,92	17,64
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	medio	medio	1,92	17,6
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	minimo	minimo	4,23	38,9
28	Ipermercati di generi misti	medio	medio	1,73	15,86
29	Banchi di mercato generi alimentari (vedi nota)	medio	medio	5,03	46,25
30	Discoteche, night club	medio	medio	1,29	11,82
12A	Studi Professionali	massimo	massimo	0,86	7,89

**COMUNE DI CASTELNUOVO
BERARDENGA
PROVINCIA DI SIENA**

**OGGETTO: PROPOSTA N.24/2022 RELATIVA ALLE TARIFFE TARI E SCADENZE DI
PAGAMENTO**

**Il sottoscritto Revisore Unico Pierattini Dr. Brunetto nominato con Deliberazione n° 73 in data
29/10/2021**

PREMESSO

- Che la tassa deve assicurare la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti ad eccezione dei rifiuti speciali
- Che le tariffe Tari devono essere determinate in conformità al piano finanziario del servizio di gestione rifiuti urbani redatta dall'ATO Toscana Sud" come da delega n.363/2021 di Arera

DATO ATTO

- che la proposta di delibera intende applicare riduzioni ed esenzioni dalla TARI a valere sul capitolo 404740
- che la suddetta proposta è conforme a quanto previsto dalla L.147/2013
- Il rispetto delle seguenti delle seguenti disposizioni di legge art.169 co. 1 L.296/2006, art. 13 co.15, co.15-bis e 15-ter del D.L 201/2011

ACQUISITO

Il parere tecnico contabile

ESPRIME

Parere favorevole

Pistoia 20.05.2022

**Il Revisore Unico
Dr. Pierattini Brunetto**

